



COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Provincia di Pavia

**Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale
all'IRPEF
(Revisionato al 2023)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28 del 20.12.2022

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento;
Articolo 2	Potestà regolamentare;
Articolo 3	Soggetti passivi;
Articolo 4	Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
Articolo 5	Esenzioni per particolari categorie di soggetti;
Articolo 6	Responsabile dell'entrata;
Articolo 7	Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'addizionale comunale i titolari di redditi rilevanti ai fini IRPEF aventi la residenza e/o il domicilio fiscale presso il Comune di Torra Coste, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 4 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,33%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,54%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,74%
Oltre € 50.000	0,80%

Art. 5 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 6 – Responsabile dell'entrata

1. Responsabile dell'entrata riferita all'addizionale comunale IRPEF è il Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.